



all'art. 15 - 3° comma del R. D. L. 29 aprile
1923 n° 966.

Osiche con la norma prevista dal
cennato disegno di legge viene soddisfatta
la condizione pregiudiziale posta dall'Isti-
tuto, si ritiene che possa esprimersi al riguar-
do del suddetto disegno di legge il consenso
richiesto suggerendosi tuttavia di chiedere
al Ministero che non debba l'ammontare
della rivalutazione essere direttamente po-
sto a carico dell'I. I. G. sia pure con rivalsa
(la qual cosa costituisce un precedente peri-
coloso) ma invece coperto mediante autoriz-
zazione all'Ira a prelevare dal fondo sud-
detto. L'importanza pratica della questione
si palesa evidente nel caso di una eventuale
successiva insufficienza del fondo, ma, sopra-
tutto, come si diceva, per evitare che si introdu-
ca il principio - inammissibile - di un on-
ere di rivalutazione accollato direttamente
all'Istituto, seppure temperato con una rival-
sa.

Inattanto, salvo diverso avviso del
Comitato permanente, rimangono ferme
le determinazioni precedentemente adottate